

La mediazione dopo la riforma Cartabia

Con l'art. 7 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, 149 sono state introdotte rilevanti modifiche al D.Lgs. 28/2010 con decorrenza inizialmente fissata al 30 giugno 2023, successivamente anticipata ad opera dell'art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

In particolare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 35 e 41 del D.Lgs. 149/2022 come modificati dalla legge di bilancio 2023, le date di entrata in vigore sono le seguenti:

- al **28 febbraio 2023** per tutte le disposizioni di cui all'art. 7 ad eccezione di quelle contenute al comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb);
- al **30 giugno 2023** le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb);
- dal **30 dicembre 2022**, per i procedimenti in corso al 28 febbraio 2023, le disposizioni di cui all'art. 8 relative alla limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni in caso di conclusione di un accordo di conciliazione.

Principali novità

Queste in estrema sintesi le principali novità portate dalla riforma:

- viene introdotta per le parti la facoltà di deroga della competenza territoriale dell'organismo (art. 4, comma 1, terzo periodo)
- vengono aggiunte fra quelle obbligatorie le seguenti materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (art. 5, comma 1)
- viene precisato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la parte che deve adoperarsi per depositare la domanda di mediazione è la medesima che ha proposto ricorso (art. 5-bis)
- viene precisato che l'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione anche senza previa delibera dell'assemblea dei condomini (art. 5-ter)
- viene introdotta la prorogabilità limitata a tre mesi del procedimento di mediazione con accordo scritto delle parti (art. 6, comma 1) da comunicare al giudice se pende il giudizio (art. 6, comma 3)
- viene sancito che il primo incontro fra le parti deve svolgersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda (art. 8, comma 1)
- viene previsto che l'invito al primo incontro venga effettuato sempre a cura dell'organismo (art. 8, comma 1, secondo periodo) ferma restando la facoltà della parte istante di comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata al fine di provocare l'interruzione della prescrizione e dell'eventuale decadenza (art. 8, comma 2)
- viene consentita la partecipazione agli incontri a rappresentanti, ma solo in presenza di "giustificati motivi" (art. 8, comma 4)
- non è più previsto il "consenso ad entrare in mediazione" (e quindi la ripartizione fra fase preliminare e di merito previsto in precedenza) dovendo il mediatore già al primo incontro, dopo aver esposto le finalità e le modalità di svolgimento della mediazione, adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione (art. 8, comma 6)
- viene previsto l'obbligo di redazione del verbale di primo incontro (art. 8, comma 6, ultimo periodo)
- viene previsto l'obbligo di firma digitale o di firma elettronica qualificata in caso di mediazione telematica (art. 8-bis, commi 3 e 4)
- il dovere di riservatezza viene esteso a tutti i partecipanti (art. 9)

- viene previsto che l'eventuale proposta del mediatore sia allegata al verbale (art. 11, comma 1)
- viene sancito l'obbligo di
- indicare nel verbale di chiusura il valore della controversia (art. 11, comma 3)
- viene precisato che in caso di successivo passaggio notarile non debba più essere autenticato l'intero verbale ma solamente l'accordo di conciliazione (art. 11, comma 7)
- viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato condizionata al raggiungimento dell'accordo di conciliazione (art. 15-bis, comma 1), esclusa però per le cessioni di crediti e ragioni altrui (art. 15-bis, comma 2)
- viene introdotta una duplice procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entrambe da avviarsi presso il COA competente per territorio; la prima "anticipata" da avviarsi subito dopo l'individuazione dell'organismo ma prima del deposito della domanda di mediazione (art. 15-quinquies), la seconda "confermativa" da avviarsi sempre presso il medesimo COA in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione (art. 15-septies, comma 3)
- viene previsto che il COA trasmetta l'ammissione "confermativa" al Ministero ed all'organismo di mediazione (art. 15-septies, comma 4)
- viene innalzata a centomila euro l'esenzione dall'imposta di registro in caso di accordo di conciliazione (art. 17, comma 2)
- viene previsto che all'atto del deposito dell'istanza o dell'adesione la parte corrisponda all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17, comma 3)
- viene previsto che l'organismo indichi nel proprio regolamento le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti in caso di accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo (art. 17, comma 4)
- viene aumentato a seicento euro il credito d'imposta a favore delle parti in caso di successo della mediazione (art. 20, comma 1, primo periodo), che si riduce a trecento euro in caso di insuccesso della mediazione (art. 20, comma 2)
- viene introdotto un ulteriore credito d'imposta di seicento euro, in caso di mediazione obbligatoria, per i compensi dovuti all'avvocato (art. 20, comma 1, secondo periodo) che si riduce a trecento euro in caso di insuccesso della mediazione (art. 20, comma 2)
- viene previsto un ulteriore credito d'imposta fino alla somma di euro 518,00 a favore della parte che ha pagato il contributo unificato nel giudizio estinto a seguito dell'accordo di conciliazione (art. 20, comma 3)

Cosa cambia per le parti

Nuove materie obbligatorie

Sono state aggiunte nuove materie per le quali è obbligatorio esperire preliminarmente all'instaurazione del giudizio il procedimento di mediazione.

Si tratta delle seguenti materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Mettendo fine ad una diatriba giurisprudenziale sul punto il legislatore ha previsto che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare la procedura di mediazione è posto a carico alla parte che ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 5-bis).

Condominio

All'articolo 5-ter sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all'amministratore di condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione.

L'articolo 5-ter prevede, infatti, che l'amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea, a seconda dei casi, il verbale contenente il testo dell'accordo di conciliazione individuato dalle parti, o la proposta conciliativa del mediatore. L'assemblea dovrà quindi manifestare la propria volontà di aderirvi (con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile) entro il termine fissato nella proposta di accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s'intende come non conclusa.

Partecipazione personale agli incontri

Viene consentita la partecipazione agli incontri tramite rappresentanti, ma solo in presenza di "giustificati motivi" (art. 8, comma 4).

In tal modo il legislatore tenta di risolvere gli abusi di rappresentanza, e la conseguente assenza agli incontri delle parti sostanziali, che si sono registrati in qui.

La procura c.d. “negoziale”, distinta dalla procura alle liti, dovrà quindi indicare espressamente i “giustificati motivi” per i quali la parte non può essere presente agli incontri.

Non è ovviamente necessario indicare i “giustificati motivi” nel caso di rappresentanti di enti e di persone giuridiche, essendo sufficiente che si tratti di persone a conoscenza dei fatti e muniti dei necessari poteri per la composizione della controversia (art. 8, comma 5).

La possibilità di procura a transigere è solo apparentemente in contrasto con il principio di partecipazione effettiva ed attiva alla procedura in quanto rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per varie ragioni (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore) non potrebbe partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata.

Pagamenti

All’atto del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione la parte dovrà pagare, oltre alle spese documentate, una indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17, comma 3).

Il regolamento dell’organismo potrà prevedere ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi al primo (art. 17, comma 4).

Viene, quindi, abbandonato il sistema del pagamento dei soli diritti di avvio del procedimento (40 o 80 euro oltre IVA a seconda del valore) contestualmente al deposito dell’istanza o dell’adesione e della successiva richiesta di pagamento delle spese di mediazione solamente se si entra nel merito della controversia. Non c’è infatti più il “consenso ad entrare in mediazione” e le parti sono già in mediazione dal primo incontro.

Si evidenzia, inoltre, che le spese di mediazione che le parti pagano all’atto del deposito sono relative solamente al primo incontro (art. 17, comma 3) mentre per i

successivi incontri è previsto dal regolamento dell'organismo una ulteriore indennità (art. 17, comma 4).

Cosa cambia per l'organismo

Fissazione della data del primo incontro

L'organismo dovrà organizzarsi adeguatamente per assicurare il rispetto del termine di fissazione del primo incontro che dovrà svolgersi in un arco di tempo compreso fra un minimo di venti giorni e massimo quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione.

Il sistema previgente prevedeva che il primo incontro venisse “fissato” entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, non ponendo vincoli sulla data di effettivo svolgimento che poteva avvenire nei tre mesi previsti per la chiusura della procedura.

Adesso, invece, il legislatore impone che il primo incontro “si tenga” effettivamente non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

Per assicurare il rispetto di questi termini, quindi, l'organismo dovrà invitare i propri mediatori alla massima celerità nell'accettazione dell'incarico e nel concordare la data del primo incontro.

I tempi infatti sono molto stringati. Specie quando l'invito al primo incontro deve essere spedito per raccomandata può capitare che anche fissando a quaranta giorni dal deposito della domanda non si possa avere contezza dei motivi di eventuale mancata consegna della raccomandata. La compiuta giacenza, infatti, è di trenta giorni ed a questi occorre aggiungere il tempo occorrente affinché la busta contenente la raccomandata torni indietro; solo dalla busta, infatti, si potrà conoscere il motivo della mancata consegna della raccomandata. Per evitare quindi disservizi la designazione del mediatore e l'accettazione dell'incarico devono essere molto veloci.

Competenza territoriale

Nel sistema previgente non era espressamente prevista la deroga alla competenza territoriale per volontà delle parti.

Gli organismi, pertanto, per operare nell'ambito di un circondario di Tribunale dovevano necessariamente avere una sede registrata e comunicata al Ministero in un comune del circondario.

Questo comportava per l'organismo la necessità di rifiutare il deposito di domande di mediazione su controversie territorialmente radicate su circondari non coperti.

Adesso è possibile per l'organismo accettare il deposito che su circondari non coperti dalla propria rete territoriale, a condizione però di acquisire il consenso di tutte le parti. Consenso che, nel silenzio normativo, non deve essere necessariamente preventivo al deposito della domanda o dell'adesione, potendo anche essere verbalizzato durante uno degli incontri o all'atto della chiusura del procedimento.

Invito al primo incontro

È espressamente previsto che l'invito al primo incontro venga inviata alle parti “a cura dell'organismo” (art. 8, comma 1), fermo restando la facoltà per la parte istante di comunicare l'avvenuto deposito ai fini dell'interruzione della prescrizione o della decadenza (art. 8, comma 2).

Non saranno più consentite, quindi, le opzioni che alcuni organismi consentono alla parte istante relativi all'invio in proprio delle comunicazioni alle parti chiamati, posto che deve obbligatoriamente provvedere l'organismo.

Questo vincolo non pare estendersi alle comunicazioni ulteriori o successive all'invito al primo incontro, potendo il regolamento dell'organismo consentirne anche l'invio a cura della parte interessata (istante o chiamata).

Indennità di mediazione

Il sistema previgente prevedeva una netta bipartizione dei pagamenti: i diritti di avvio dovevano essere pagati contestualmente al deposito della domanda o dell'adesione, mentre le spese di mediazione andavano pagate nel corso del procedimento o al termine della procedura.

Adesso, invece, all'atto del deposito della domanda di mediazione o al momento dell'adesione ciascuna parte dovrà corrispondere all'organismo sia le spese di avvio che le spese di mediazione “per lo svolgimento del primo incontro” (art. 17, comma 3).

Se la mediazione si conclude negativamente al primo incontro non saranno dovute altri importi.

Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo (art. 17, comma 4).

Da notare che mentre il comma 3 dell'art. 17 prevede espressamente che le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro siano corrisposte "all'organismo", questa precisazione non è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo per le ulteriori spese di mediazione per la conclusione dell'accordo di conciliazione per gli incontri successivi al primo, rendendo possibile e lecito che il regolamento dell'organismo possa prevedere che tali somme siano corrisposte dalle parti direttamente al mediatore che ne potrà curare direttamente la fatturazione.

È questo un sistema che lascia spazio alla regolamentazione degli organismi con riguardo al sistema dei pagamenti, rimettendo al mercato ed alla libera concorrenza la verifica della bontà o la sostenibilità delle scelte fatte.

Ovviamente i regolamenti dei vari organismi dovranno essere sottoposti all'approvazione ministeriale e dovranno conformarsi ai criteri contenuti nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 16, comma 2, come previsto dall'art. 17, comma 5, lett. b).

Primo incontro

Non è più prevista la distinzione tra fase preliminare e fase di merito ed il conseguente "consenso ad entrare in mediazione".

Al primo incontro il mediatore, dopo aver illustrato la funzione e le modalità della mediazione, si adopera da subito affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione (art. 8, comma 6).

Patrocinio a spese dello Stato

La competenza per la valutazione delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appartiene esclusivamente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente (art. 15-quinquies, comma 1).

Pertanto, in caso di domanda di mediazione presentata da soggetto avente i requisiti per l'ammissione al patrocinio, dovrà essere allegata alla domanda la relativa delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione provvisoria, non potendo più l'organismo

ricevere alcuna dichiarazione sostitutiva in merito e non avendo più alcun potere valutativo in merito (art. 15-quinquies).

Cosa cambia per il mediatore

Accettazione dell'incarico

Per i motivi di celerità prima evidenziati è necessario che il mediatore accetti l'incarico ed avvii la procedura nel più breve tempo possibile.

Verbalizzazione degli incontri

Il verbale del primo incontro deve essere sempre redatto dal mediatore e sottoscritto dalle parti (art. 8, comma 6, ultimo periodo).

Appare ovvio evidenziare che il verbale del primo incontro non è necessario quando la mediazione si chiuda, positivamente o negativamente, al primo incontro, posto che in questo caso il verbale di chiusura terrà luogo del verbale di primo incontro.

Partecipazioni telematiche

In caso di partecipazione telematica è prescritto che la parte sottoscriva il verbale con firma digitale.

Durata della procedura

L'art. 6 prevede che il termine massimo della procedura, confermato in tre mesi, può essere prorogato di ulteriori tre mesi ma solo con accordo scritto prima della scadenza.

Il comma 3 introduce l'obbligo delle parti di comunicare al giudice la proroga del termine per concludere il procedimento di mediazione, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al giudizio avanti a sé pendente

Verbale di chiusura

Nel verbale di chiusura occorre dare atto di chi ha partecipato agli incontri e delle parti che, seppure regolarmente invitate, sono rimaste assenti (art. 11, comma 4, ultimo periodo).

Partecipazione di rappresentanti

In caso di partecipazione agli incontri di rappresentanti, il mediatore deve verificare i poteri dei rappresentativi delle persone comparsi innanzi a lui e deve darne atto a verbale (art. 8, comma 4, ultimo periodo).

Passaggio notarile

In caso di successivo passaggio notarile non è più previsto che venga autenticato il verbale ma unicamente l'accordo di conciliazione (art. 11, comma 7).

Questo rappresenta sicuramente un indubbio elemento chiarificatore soprattutto alla luce di un certo orientamento che si andava sviluppando negli ambienti notarili che reputava opportuno autenticare non soltanto la sottoscrizione delle parti sostanziali dell'accordo di conciliazione ma anche quella del mediatore e degli avvocati.

Restringendo la necessità di autentica notarile solamente all'accordo di conciliazione si confida in una corretta interpretazione dei soggetti di cui autenticare le sottoscrizioni, ovvero dei soli soggetti titolari delle posizioni processuali del procedimento di mediazione.

Cosa cambia per il giudice

Mediazione demandata dal giudice

L'art. 5-quater, comma 1, chiarisce che il giudice, quando demanda le parti in mediazione, deve provvedere con "ordinanza motivata", nella quale potrà dare atto delle circostanze considerate per l'adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza.

Oltre al riferimento alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti, il legislatore ha ritenuto di inserire una clausola di chiusura ("ogni altra circostanza") idonea a consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione.

È inoltre previsto, anche in coordinamento con le modifiche apportate alla fase conclusiva del processo ordinario, che il giudice possa demandare le parti in mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.

Il comma 2 dell'art. 5-quater precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina dettata all'articolo 5, commi 4 (che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro), 5 (che fa salva la concessione delle misure cautelari ed urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale, in pendenza della condizione di procedibilità) e 6 (che disciplina il diverso operare della condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del tentativo di mediazione nei particolari procedimenti ivi elencati).

Il comma 3 dell'art. 5-quater prevede espressamente che il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all'udienza fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Formazione e valutazione del magistrato

L'art. 5-quinquies prevede la valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice. In attuazione di tale criterio, l'articolo interviene in ottica di riordino e razionalizzazione della disciplina processuale della mediazione demandata;

in secondo luogo, introduce precise disposizioni in materia di formazione del magistrato, tracciabilità e valutazione delle ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite ad esito del successivo procedimento di mediazione; in terzo luogo, si introduce la possibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari al fine di incentivare l'uso della mediazione.

L'articolo 5-quinquies si compone dei seguenti quattro commi.

Il comma 1 disciplina i doveri del magistrato nella cura della propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione, con la frequentazione di corsi, anche decentrati, organizzati dalla Scuola superiore di magistratura. Nel rispetto dell'autonomia istituzionale e organizzativa della Scuola superiore di magistratura viene rimessa a tale ente l'individuazione di una adeguata offerta formativa periodica, così come viene lasciata all'autonomia e responsabilità del singolo magistrato la scelta di partecipare a tali corsi.

Il comma 2 disciplina gli incentivi al magistrato che sceglie di curare una specifica formazione in materia di mediazione e che in concreto utilizza lo strumento della mediazione demandata per la migliore definizione del contenzioso pendente. Si prevede espressamente, con richiamo ai criteri previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, che tali attività siano indicative dell'impegno, capacità e laboriosità del magistrato, rilevanti sul piano delle valutazioni previste dal citato decreto legislativo.

Il comma 3 prevede che le ordinanze di mediazione demandata siano oggetto di specifica rilevazione statistica, necessaria al fine della concreta applicazione dei criteri di valutazione di professionalità del magistrato prevista dal comma 2, in modo tale da consentire di associare l'adozione dell'ordinanza di mediazione demandata con l'abbandono della stessa lite, quale elemento indicatore dell'intervenuta soluzione della controversia mediante composizione stragiudiziale in sede di mediazione.

Il comma 4, nell'ottica di valorizzare tutti i rapporti di collaborazione istituzionale necessari per dare impulso alla cultura della mediazione, prevede che il capo dell'ufficio giudiziario, nell'ambito dei propri compiti, possa promuovere progetti di collaborazione in questa materia con altri soggetti, senza aggiuntivi oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione è formulata in modo ampio, al fine di rispettare la discrezionalità organizzativa dei capi degli uffici, cui è rimessa la scelta in concreto di modi e tempi per il suo esercizio.

Incentivi alla mediazione

Il nuovo sistema degli incentivi

La riforma Cartabia ha modificato il sistema degli incentivi per tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel procedimento non tralasciando nessuno, con la chiara finalità di ottenere un rilancio della mediazione civile e commerciale al fine di deflazionare il contenzioso giudiziario.

Incentivi per le parti

- l'esenzione dell'imposta di registro è stata aumentata da 50.000 euro a 100.000 euro (art. 17, comma 2);
- il credito d'imposta è stato aumentato da 500 euro a 600 euro in caso di successo della mediazione (art. 20, comma 1) e da 250 euro a 300 euro in caso di insuccesso (art. 20, comma 2, ultimo periodo);
- è stato introdotto un nuovo credito d'imposta, fino a 500 euro, commisurato al contributo unificato versato nel giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione (art. 20, comma 3).

Incentivi per i mediatori

- con l'abolizione del "consenso ad entrare in mediazione" e della conseguente distinzione fra fase preliminare e fase di merito, viene a cadere uno dei cardini su cui si fondava il sistema dei pagamenti all'organismo e dei conseguenti compensi ai mediatori, che adesso potranno contare fin da subito su un compenso parametrato sulle spese di mediazione e non solamente sulle spese di avvio del procedimento come, nei fatti, avveniva in precedenza (art. 8, comma 6 e art. 17, comma 3);
- con la previsione nei singoli regolamenti dell'organismo delle ulteriori somme dovute per gli incontri successivi al primo e per la conclusione dell'accordo di conciliazione (art. 17, comma 4) si potranno meglio incentivare i risultati e l'impegno profuso dai mediatori per il raggiungimento degli obiettivi.

Incentivi per il giudice

- l'art. 5-quinquies introduce un articolato sistema di valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e della frequentazione di seminari e corsi in materia di mediazione;
- viene attivata una specifica rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e delle controversie definite in mediazione delegata (art. 5-quinquies, comma 3).

Incentivi per l'organismo

- le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria sono state incrementate con le seguenti: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (art. 5, comma 1);
- viene riconosciuto in favore degli organismi un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino ad importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Incentivi per i legali

- viene previsto il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato, a condizione che sia raggiunto l'accordo di conciliazione.

Sintesi delle anticipazioni al 28 febbraio 2023

Si applicano già dal 28 febbraio 2023 le seguenti modifiche:

- il mediatore, oltre a dover essere imparziale e idoneo deve anche essere indipendente (art. 3)
- la competenza territoriale è derogabile per accordo delle parti (art. 4)
- il verbale di mediazione in modalità telematica deve essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di forma elettronica qualificata (art. 8-bis)
- chiunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza (art. 9)
- nell'accordo di conciliazione deve essere indicato il valore (art. 11, comma 3)
- nel verbale il mediatore deve dar atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che sono rimaste assenti (art. 11, comma 4)
- in caso di passaggio notarile post-conciliazione il pubblico ufficiale autentica l'accordo e non più il verbale (art. 11, comma 7)

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28

con testo a fronte delle modifiche contenute nel

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*riforma Cartabia*)

Legenda:

Grassetto

Testo modificato dal D.Lgs. 149/2022 rispetto al testo vigente

Evidenziato in giallo

Modifiche sostanziali su articoli o commi interamente sostituiti

Evidenziato in turchese

Modifiche in vigore dal 30 giugno 2023

Testo vigente fino al 27 febbraio 2023	Testo in vigore dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023
<p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;"><i>DISPOSIZIONI GENERALI</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Definizioni</i></p> <p>[1] Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>mediazione</i>: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;b) <i>mediatore</i>: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;c) <i>conciliazione</i>: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento	<p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;"><i>DISPOSIZIONI GENERALI</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Definizioni</i></p> <p>[1] Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">f) <i>mediazione</i>: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;g) <i>mediatore</i>: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;h) <i>conciliazione</i>: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento

<p>della mediazione;</p> <p>d) <i>organismo</i>: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;</p> <p>e) <i>registro</i>: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.</p>	<p>della mediazione;</p> <p>i) <i>organismo</i>: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;</p> <p>j) <i>registro</i>: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Controversie oggetto di mediazione</i></p> <p>[1] Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.</p> <p>[2] Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Controversie oggetto di mediazione</i></p> <p>[1] Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.</p> <p>[2] Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;"><i>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>Disciplina applicabile e forma degli atti</i></p> <p>[1] Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.</p> <p>[2] Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.</p> <p>[3] Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.</p> <p>[4] La mediazione può svolgersi secondo</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;"><i>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>Disciplina applicabile e forma degli atti</i></p> <p>[1] Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.</p> <p>[2] Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.</p> <p>[3] Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.</p> <p>[4] La mediazione può svolgersi secondo</p>

<p>modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.</p>	<p>modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Accesso alla mediazione</i></p> <p>[1] La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.</p> <p>[2] L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.</p> <p>[3] All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Accesso alla mediazione</i></p> <p>[1] La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.</p> <p>[2] La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.</p> <p>[3] All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Condizione di procedibilità e rapporti con il processo</i></p> <p>[1] Chi intende esercitare in giudizio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Condizione di procedibilità e rapporti con il processo</p> <p>[1] Chi intende esercitare in giudizio</p>

un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

[1-bis] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del

un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

[2] Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

[3] Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

[4] Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

[5] Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

[6] Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

[2] Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

[2-bis] Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi

applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

al mediatore si conclude senza l'accordo.

[3] Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

[4] I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

[5] Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le

<p>parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.</p> <p>[6] Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 5-bis <i>Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo</i></p> <p>[1] Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.</p>

	<p style="text-align: center;">Art. 5-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio</i></p> <p>[1] L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Mediazione demandata dal giudice</i></p> <p>[1] Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.</p> <p>[2] La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.</p> <p>[3] All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5-quinquies</p> <p style="text-align: center;"><i>Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione</i></p> <p>[1] Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della</p>

	<p>magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.</p> <p>[2] Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.</p> <p>[3] Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.</p> <p>[4] Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5-sexies <i>Mediazione su clausola contrattuale o statutaria</i></p> <p>[1] Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperimentato, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.</p> <p>[2] La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Durata</i></p> <p>[1] Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.</p> <p>[2] Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Durata</i></p> <p>[1] Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.</p> <p>[2] Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.</p> <p>[3] Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Effetti sulla ragionevole durata del processo</i></p> <p>[1] Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Effetti sulla ragionevole durata del processo</i></p> <p>[1] Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Procedimento</i></p> <p>[1] All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Procedimento</i></p> <p>[1] All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo</p>

modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

[2] Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

[3] Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

[4] Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

[4-bis] Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

[5] Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

[2] Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

[3] Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

[4] Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

[5] Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

[6] Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

[7] Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di

	<p>calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Mediazione in modalità telematica</i></p> <p>[1] Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.</p> <p>[2] Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.</p> <p>[3] A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.</p> <p>[4] Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.</p> <p>[5] La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in</p>

	conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Dovere di riservatezza</i></p> <p>[1] Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.</p> <p>[2] Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Dovere di riservatezza</i></p> <p>[1] Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.</p> <p>[2] Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Inutilizzabilità e segreto professionale</i></p> <p>[1] Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.</p> <p>[2] Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Inutilizzabilità e segreto professionale</i></p> <p>[1] Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.</p> <p>[2] Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Conciliazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Conclusione del procedimento</i></p>

[1] Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

[2] La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

[3] Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

[4] Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

[5] Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata

[1] Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione **da allegare al verbale**. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

[2] La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

[3] **L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.**

[4] Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. **Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.**

[5] Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

[6] Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria

<p>copia alle parti che lo richiedono.</p>	<p>dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.</p> <p>[7] Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche</i></p> <p>[1] Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>Efficacia esecutiva ed esecuzione</i></p> <p>[1] Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>Efficacia esecutiva ed esecuzione</i></p> <p>[1] Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>[1-bis] In tutti gli altri casi l'accordo allegato</p>

<p>europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>[2] Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>	<p>al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>[2] Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 12-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione</i></p> <p>[1] Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>[2] Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.</p> <p>[3] Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.</p> <p>[4] Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e</p>

	<p>copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Spese processuali</i></p> <p>[1] Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>[2] Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.</p> <p>[3] Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione</i></p> <p>[1] Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>[2] Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.</p> <p>[3] Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Obblighi del mediatore</i></p> <p>[1] Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Obblighi del mediatore</i></p> <p>[1] Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del</p>

<p>servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.</p> <p>[2] Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. <p>[3] Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.</p>	<p>servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.</p> <p>[2] Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. <p>[3] Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Mediazione nell'azione di classe</i></p> <p>[1] Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Mediazione nell'azione di classe</i></p> <p>[1] Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.</p>
	<p>CAPO II-bis</p>

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art. 15-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

[1] E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

[2] L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l'ammissione

[1] Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

Istanza per l'ammissione anticipata

[1] L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

[2] L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e

contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

[3] Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

[1] L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

[2] Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[3] Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata

[1] Contro il rigetto dell'istanza per

l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

[1] L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

[2] Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

[3] Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

[4] L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

[5] L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

[1] Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

[1] L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

[2] Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

[3] Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

[4] Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

	<p>[1] Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.</p> <p>[2] Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15-undecies <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>[1] All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;"><i>ORGANISMI DI MEDIAZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori</i></p> <p>[1] Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>[2] La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;"><i>ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori</i></p> <p>[1] Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>[1-bis] Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:</p> <p>a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli</p>

internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

[3] L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

[4] La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

[4-bis] Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[5] Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce

organismi;

b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;

c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

[1-ter] Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

[2] La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

[3] L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei

<p>i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.</p> <p>[6] L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p>dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.</p> <p>[4] La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>[4-bis] Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>[5] Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.</p> <p>[6] L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16-bis Enti di formazione</p>

	<p>[1] Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.</p> <p>[2] Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.</p> <p>[3] Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Risorse, regime tributario e indennità</i></p> <p>[1] In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.</p> <p>[2] Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>[3] Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Risorse, regime tributario e indennità</i></p> <p>[1] Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>[2] Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p> <p>[3] Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi</p>

di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

[4] Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

[5] Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[5-bis] Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a

ulteriori.

[4] Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[5] Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;

f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

[6] Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

[7] Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

[8] L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[5-ter] Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

[6] Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

[7] L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

[8] Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

[9] Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura

[9] Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

<p>finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>Organismi presso i tribunali</i></p> <p>[1] I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio</i></p> <p>[1] I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.</p> <p>[2] Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Credito d'imposta</i></p> <p>[1] Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione</i></p> <p>[1] Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei</p>

secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

[2] A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziato e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

[3] Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

[4] Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[5] Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente

casì di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[2] I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

[3] E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[4] Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[5] Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica

<p>all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».</p>	<p>all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.</p> <p>[6] All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.</p> <p>[7] Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;"><i>Informazioni al pubblico</i></p> <p>[1] Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;"><i>Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i></p> <p>[1] All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».</p>	

Art. 23

Abrogazioni

[1] Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

[2] Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

[1] Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.